



COMUNE DI SPELLO

Area Servizi alla Persona, Cultura e Informatica
Via Garibaldi

www.comune.spello.pg.it - info@comune.spello.pg.it

C.A.P.06038 P.IVA 00387840549 - ☎ 0742/300027 - 57- fax 0742/300035



Regolamento per la concessione del Patrocinio Comunale

(licenziato dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 05.11.2015.)

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 50 in data 30 Novembre 2015.

Articolo 1 – Obiettivo

Articolo 2 – Definizione

Articolo 3 – Caratteristiche delle iniziative

Articolo 4 – Ulteriori concessioni

Articolo 5 – Esclusioni

Articolo 6 – Le istanze di patrocinio

Articolo 7 – Procedura per il rilascio del patrocinio

Articolo 8 – Pubblicazione del patrocinio

Articolo 9 – Altri enti pubblici patrocinatori

Articolo 10 – Sponsor privati

Articolo 11 – Responsabilità

Articolo 12 – Autorizzazioni

Articolo 13 – Disposizioni di rinvio e finali

Articolo 14 – Pubblicità

Articolo 1 – Obiettivo

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del *patrocinio*.

Articolo 2 – Definizione

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per la città di Spello. Il patrocinio può essere concesso anche a soggetti che non operano e/o non hanno sede nel territorio comunale per iniziative di interesse pubblico coerenti con le finalità istituzionali del Comune e con il presente Regolamento.
3. Il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale, previa istruttoria da parte del settore competente per materia.
4. La concessione del patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale né coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
5. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Articolo 3 – Caratteristiche delle iniziative

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:
 - Non avere un preminente scopo di lucro, salvo quelle di carattere "formativo";
 - essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
 - essere "accessibili" a tutti e preferibilmente previste in luoghi adeguati e privi di barriere architettoniche;
 - garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili;
 - essere realizzate in tutto o in parte nel territorio del Comune di Spello e, comunque, se svolte fuori dal territorio cittadino, devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune di Spello.
2. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

Articolo 4 – Ulteriori concessioni

1. La concessione del patrocinio non costituisce esonero od esenzione agli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore a favore di enti pubblici territoriali, stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS.

Articolo 5 – Esclusioni

1. Il patrocinio è escluso:
 - a. per iniziative di propaganda politica;
 - b. per iniziative con preminenti profili commerciali;
 - c. per iniziative non coerenti con le finalità del Comune;
 - d. ai partiti politici, ai soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento e le campagne elettorali;
 - e. ai soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a sostenere ogni forma di discriminazione.

Articolo 6 – Le istanze di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'amministrazione comunale nella sua attività programmatica.

2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 2 devono essere indirizzate al Sindaco.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

3. Per i progetti che prevedono una durata superiore all'anno è consentita la concessione del patrocinio con un unico provvedimento.

4. La concessione del patrocinio non comporta in modo automatico la messa a disposizione di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

5. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto dello stesso risultasse non rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di Spello senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

6. Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'amministrazione comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 7 – Procedura per il rilascio del patrocinio

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta o Pec, richiesta scritta al Comune almeno 45 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. E' in facoltà dell'amministrazione, valutata la rilevanza dell'iniziativa proposta e la sussistenza dei tempi necessari per l'istruttoria, prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.

2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità.

In particolare deve riportare:

- le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore e/o del soggetto richiedente;
- la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa stessa, con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzarla;
- la dichiarazione che trattasi di iniziativa con finalità prevalentemente non lucrativa;
- i prezzi per l'accesso alla manifestazione da parte degli spettatori o la dichiarazione che trattasi di manifestazione ad accesso gratuito;
- L'impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa (atti, depliant, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.) lo stemma del Comune di Spello con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Spello";
- l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici o privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio per l'iniziativa stessa;
- la dichiarazione di aver richiesto tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge;
- nell'ipotesi in cui il soggetto gestore dell'iniziativa sia diverso da quello che richiede il patrocinio, tale condizione deve essere specificata nell'istanza di richiesta del patrocinio;
- l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
- copia del documento di identità del sottoscrittore.

3. La Giunta Comunale e/o l'ufficio competente – entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza – esamina la richiesta e dispone nel merito. Ove sia necessario può chiedere elementi informativi e/o documentazione integrativa.

4. La valutazione della domanda terrà conto di tutti i seguenti elementi concorrenti:

- a. della coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune e con i programmi ed i progetti dell'amministrazione;
- b. della rilevanza dell'evento per la comunità locale in relazione a quanto indicato all'art. 1.

5. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.

6. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.

7. L'amministrazione comunale si riserva di verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, e di richiedere, al termine, una relazione.

Articolo 8 – Pubblicazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre – in massima evidenza – su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Spello e la dicitura «con il patrocinio del Comune di Spello».

2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio comunale competente e con l'Ufficio Stampa del Comune.

3. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

4. Con la concessione del patrocinio si acquisisce il diritto di farne menzione limitatamente al periodo dell'iniziativa.

Articolo 9 – Altri enti pubblici patrocinatori

1. E' consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

Articolo 10 – Sponsor privati

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione degli sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate. La scritta/logo di sponsor privati dovrà essere chiaramente distinta da quella degli enti patrocinanti.

Articolo 11 – Responsabilità

1. Il soggetto che ottiene la concessione del patrocinio mantiene in capo, se non diversamente stabilito dal Comune, tutti gli oneri di organizzazione dell'iniziativa, compresi quelli della stampa del materiale di informazione, richieste o autorizzazioni a carattere amministrativo agli uffici comunali e non, nonché tutti gli oneri economici connessi con la realizzazione dell'evento.

2. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo improprio e non autorizzato dello stemma sono esclusivamente a carico del soggetto utilizzatore che se ne assume ogni responsabilità.

3. I soggetti beneficiari sono ad ogni effetto responsabili della corretta divulgazione/affissione del materiale promozionale nel rispetto della vigente normativa. Ove venisse contestata una contravvenzione al Comune, quale cointestatario del materiale pubblicitario, l'amministrazione comunale procederà alla rivalsa nei confronti del medesimo soggetto beneficiario, che sarà tenuto al rimborso della contravvenzione stessa entro trenta giorni dalla richiesta. Il mancato rimborso, fatte salve le azioni di recupero, comporterà la revoca del patrocinio e l'impossibilità da parte dei medesimi organizzatori di richiedere patrocini futuri.

4. Il soggetto manleva da ogni responsabilità il Comune che pertanto rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e i soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Articolo 12 – Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

Articolo 13 – Disposizioni di rinvio e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
2. La presente disciplina entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Articolo 14 – Pubblicità

1. Al presente regolamento, oltre alla pubblicità legale, sarà assicurata la massima divulgazione.